



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ,
Pianificazione TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI,
università

tel + 39 0481 3774721
fax + 39 0481 3774732

territorio@regione.fvg.it
territorio@certregione.fvg.it
I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n° 1475

(pratica 26824/2013-DB)

Servizio tutela del paesaggio e biodiversità

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche e integrazioni: art. 146 – Autorizzazione paesaggistica per "Accordo di programma per la realizzazione del polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari".

Comune: RONCHI DEI LEGIONARI

Committente: Aeroporto Friuli Venezia Giulia

Il Direttore del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche e integrazioni (di seguito Codice);

Visto, in particolare, l'articolo 146 del Codice;

Vista la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 recante "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il DPCM 12 dicembre 2005 di "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";

Visto l'Accordo sottoscritto il 22 ottobre 2009 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Ministero per i beni e le attività culturali, pubblicato sul BUR n. 47 del 25 novembre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni recante il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 di approvazione dell'articolazione e della declaratoria delle funzioni delle strutture direzionali organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1681 del 13 settembre 2013 di conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità all'arch. Chiara Bertolini;

Vista la nota 24058 dd. 11.10.2013 pervenuta con prot. 26824 dd. 14.10.2013, relativa a "Accordo di programma per la realizzazione del polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari" con la quale il Servizio pianificazione e coordinamento della finanza regionale convoca una conferenza interna di Servizi relativa al progetto in argomento;

Costatato che le opere previste ricadono in territorio del Comune di Ronchi dei Legionari, in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004 - art. 142 comma 1, lett. b) i

territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi. Laghi di Dobbia;

Preso atto che con nota prot. 28482 di data 4 novembre 2013, è stata trasmessa alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia la documentazione progettuale e la relazione tecnico illustrativa del Servizio tutela beni paesaggistici di data 30 ottobre 2013 per l'espressione del parere vincolante di cui al comma 5 dell'articolo 146 del Codice;

Preso atto che il Soprintendente ha reso il parere vincolante di cui al comma 5 dell'articolo 146 del Codice con nota prot. n. 16046/02.07.10 di data 12 dicembre 2013, esprimendo parere positivo con le seguenti prescrizioni:

- Coerentemente con quanto espresso anche dalla Regione si ritiene che nell'area posta nella sud est dovranno essere piantumate essenze autoctone in modo da creare un filtro visivo con l'area dei laghetti. Anche tutte le aree destinate al parcheggio a raso dovranno essere mitigate con piantumazioni allo scopo di frammentare e rendere meno rigida la maglia visiva.
- Il progetto definitivo dovrà essere corredato da elaborati grafici con individuazione delle aree da piantumare e con l'indicazione delle essenze.
- Tutte le piantumazioni proposte a mitigazione dovranno essere rigorosamente autoctone.
- La passerella pedonale che attraversa la SS. n. 14, seppur non ricadente entro il perimetro tutelato, in considerazione del forte impatto visivo che provocherà nel contesto, sarà oggetto di verifica e valutazione in fase definitiva, a tale fine si invita fin da ora a "mitigare" la visione proponendo materiali e tipologie costruttive che permettano la massima permeabilità e il minimo ingombro visivo.

Preso atto che, al fine di rendere l'intervento compatibile con il paesaggio, la relazione tecnico illustrativa citata, propone le seguenti prescrizioni:

- nell'area situata nella parte sud est dovranno essere piantumate essenze arboree autoctone ad interrompere la visuale dai laghetti di Dobbia;
- tutte le nuove piantumazioni dovranno essere effettuate con essenze arboree ed arbustive autoctone;
- l'impianto di essenze arboree dovrà essere effettuato anche all'interno dell'area del parcheggio di superficie, ove ora sono previste siepi basse, per frammentare le visuali;
- il progetto definitivo dovrà contenere un elaborato che individui le aree destinate alle piantumazioni e le essenze da impiegare;

Vista la relazione tecnico illustrativa del Servizio tutela beni paesaggistici sopra citata con la quale è valutata la compatibilità paesaggistica dell'intervento in quanto: *si ritiene che il progetto consistente nella trasformazione di un'area agricola di circa 80 mila metri quadrati per destinarla alla realizzazione del polo intermodale che metta in comunicazione le infrastrutture esistenti, stradale e ferroviaria, con l'aeroporto comprendente un parcheggio multiplano, parcheggi di superficie, l'autostazione bus, una nuova fermata ferroviaria, la passerella pedonale di collegamento tra questa e l'aeroporto oltre alle aree verdi e quelle piantumate, in un'area situata oltre il rilevato ferroviario rispetto i laghi tutelati, possa essere considerato compatibile con la conservazione dei beni paesaggistici;*

Ritenuto di concordare e di fare proprie le citate valutazioni;

Decreta

- 1 di autorizzare, ai sensi dell'art. 146 del Codice e fatti salvi i diritti di terzi, la realizzazione delle opere di cui al progetto allegato all'istanza presentata dal Servizio pianificazione e coordinamento della finanza, pervenuta con prot. 26824 dd. 14.10.2013, con le prescrizioni riportate in premessa;
- 2 la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 146, comma 4 del Codice, è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.

- 3 la presente autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146, comma 4, del D.lgs. 42/2004, costituisce atto autonomo e presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio.

Il presente provvedimento è notificato al committente e viene trasmesso, ai sensi del comma 11 dell'art. 146 del Codice, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e al Comune territorialmente competente.

Il presente provvedimento può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

Trieste, 31 MAR 2014

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
arch. Chiara Bertolini

